



**Bipiemme
Vita**

Bipiemme Vita La Compagnia di
Assicurazione della Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano
Telefoni 027700.2471 - 2405 - 5907
fax 027700.5903

Società per Azioni

Cap. Soc. € 24.000.000 int. vers.
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 10769290155
Isc. Reg. Imp. Trib. di Milano al n. 329688
R.E.A. n. 1403170
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con D.M. 17. 3.1994



ONE COUPON EUROSTOXX 50 INDEX

**ASSICURAZIONE
A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE:
DJ EUROSTOXX 50**

"Nota informativa"

Il presente modello è stato redatto nel mese di luglio 2002

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.1 - DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999).

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza

"One Coupon Eurostoxx 50 Index" è un'assicurazione vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico con maggiorazione del capitale (Tariffa 25IE).

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria il cui rendimento è connesso ai mercati di riferimento, nella fattispecie all'indice azionario DJ EUROSTOXX 50 che è costituito da cinquanta dei principali titoli azionari di paesi europei che aderiscono all'euro.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del valore del parametro citato in precedenza, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al parametro stesso attraverso un'obbligazione strutturata emessa da SNS Bank Nederland NV di seguito definita anche titolo obbligazionario.

Nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto" saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Si sottolinea che la prestazione che la Società liquiderà alla scadenza del contratto, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso, ossia in caso di morte dell'Assicurato o di sua sopravvivenza, dipende dalle oscillazioni del valore del parametro di riferimento citato in precedenza.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui SNS Bank Nederland NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

La Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo alla scadenza contrattuale. Il rendimento minimo illustrato nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto", è connesso al rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente.

Inoltre il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione "3. Informazioni sul contratto".

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il presente contratto prevede il pagamento di una prestazione sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza della polizza, sia di sua morte prima di tale scadenza. In ogni caso il pagamento della prestazione avverrà alla scadenza contrattuale.

In caso di vita dell'Assicurato al 12/08/2007, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati un importo pari alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

In caso di morte dell'Assicurato prima del 12/08/2007, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati, alla scadenza della polizza, un importo corrispondente alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data, maggiorato di un importo pari al 1,5% del premio netto inizialmente versato. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

È consentito interrompere anticipatamente il contratto, riscattandolo nei termini e con le modalità di seguito descritte.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

Al punto 4 della nota informativa viene pubblicata una nota sintetica delle prestazioni del già citato titolo obbligazionario.

3.2 - TITOLO OBBLIGAZIONARIO E INDICE DI RIFERIMENTO

Le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario SNS Bank Nederland N.V. 12 agosto 2002/2007 "Eurostoxx High Coupon" che verrà quotato alla Borsa valori di Lussemburgo. Tale titolo viene emesso da SNS Bank Nederland NV alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2. La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.


L'indice di riferimento a cui è indicizzato il titolo strutturato sopra citato è il DJ EUROSTOXX50. Tale indice è calcolato quotidianamente ed il relativo valore viene pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

I titoli che compongono l'indice sono i seguenti:

ABN Amro Holding	BSCH	ING Groep NV	Società Generale
Aegon NV	Carrefour SA	L'OREAL	C. de Saint Gobaine
Koninklijke Ahol	Daimler Chrysler	LVMH Moët Hennes	Suez SATElecom Italia
Air Liquide	Groupe Danone	Muenchener Rueck	Telecom Italia
Alcatel SA	Deutsche Bank AG	Nokia OYJ	Telefonica SA
Allianz AG	Deutsche Telekom	Koninklijke P.	TIM
Aventis SA	E.ON AG	Pinault Printemp	Total Fina Elf SA
Axa	Endesa SA	Repsol YPF SA	Unicredito Italiano
Banco Bilbao V.	ENEL	Royal Dutch Petroleum	Unilever NV
Basf AG	ENI	RWE AG	Vivendi U.
Bayer AG	Fortis	Sanofi Synthelab	Volkswagen AG
Bayerische Hypo	France Telecom	Sanpaolo IMI	
BNP Paribas	Assicurazioni Generali	Simens AG	

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore dell'indice, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare nel caso in cui l'indice sopra citato cessasse di essere calcolato, l'emittente potrà sostituirlo con un altro indice avente caratteristiche similari.

GRAFICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO
 (L'andamento passato dell'indice non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso. Per facilitare l'interpretazione del grafico si è impostato il valore iniziale dell'indice pari a 1000).



Scomposizione dell'obbligazione strutturata nella componente obbligazionarie ed in quella derivata		
Scadenza (anni):		5
Tasso annuo composto equivalente:		4,89
Valori a Scadenza (al 12/08/2007)	Nominale:	100,00
	Minimo garantito:	17,00
	Opzione:	4,25
<i>Totale</i>		<i>121,25</i>
Valori Attuali (al 12/08/2002)	Nominale:	78,764
	Minimo garantito:	13,390
	Opzione:	3,346
<i>Totale</i>		<i>95,50</i>

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di evoluzione dell'indice di riferimento a cui è collegato il titolo obbligazionario. In particolare il calcolo del capitale a scadenza non costituisce garanzia alcuna di rendimento. Per facilitare la lettura delle tabelle seguenti si è posto convenzionalmente pari a 1000 il valore dell'indice di riferimento all'origine del contratto)

Esempio di performance dell'indice superiore al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione					
Valore Iniziale Indice	Media dei Valori Indice	Performance dell'indice	Partecipazione alla performance	Cedola pagata a scadenza	Rendimento lordo composto su base annua
1000	1450	45%	24,75%	24,75%	4,52%

Esempio di performance dell'indice pari al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione					
Valore Iniziale Indice	Media dei Valori Indice	Performance dell'indice	Partecipazione alla performance	Cedola pagata a scadenza	Rendimento lordo composto su base annua
1000	1170	17%	9,35%	17%	3,19%

Esempio di performance dell'indice negativa					
Valore Iniziale Indice	Media dei Valori Indice	Performance dell'indice	Partecipazione alla performance	Cedola pagata a scadenza	Rendimento lordo composto su base annua
1000	750	-25%	-25%	17%	3,19%

3.3 - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni beneficiando di:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto

3.4 - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Il presente contratto non è gravato da caricamenti frontali, ossia ai fini della rivalutazione del contratto viene considerato l'intero premio versato dal Contraente.

Tuttavia la Società ha acquistato l'obbligazione strutturata sotto la pari ossia a € 95,50 contro € 100 di valore nominale.

3.5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La data di decorrenza, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 12/08/2002, la durata del contratto è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 12/08/2007.

3.6 - INFORMAZIONI SUL PREMIO RELATIVO ALLE GARANZIE

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.600,00 (duemilaseicento), incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.

La prestazione iniziale è pari al premio unico versato.

Il Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.

3.7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate.

3.8 - MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO

Essendo in vita l'Assicurato il contratto è riscattabile, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta del Contraente alla Società.

Il valore di riscatto è pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra i due seguenti tassi;

- ✓ 3,19% annuo;
- ✓ il tasso riferito alla curva swap in euro "interest rate swap (offer)" nei primi tre anni di vita della polizza e il tasso riferito alla curva money mkt (offer) per gli ultimi due anni entrambi rilevati il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio netto pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono

dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società. Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui SNS Bank Nederland NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCOATTO

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 2.600,00.)

<p><i>Ipotesi con tasso di sconto pari a: 4,00%</i></p> <p>Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 2.812,50</p>
<p><i>Ipotesi con tasso di sconto pari a: 8,1665%</i></p> <p>Valore di riscatto liquidabile € 2.600,00</p>
<p><i>Ipotesi con tasso di sconto pari a: 12,00%</i></p> <p>Valore di riscatto liquidabile € 2.425,06</p>

3.9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso per il caso di morte per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" se indicate in polizza.

3.10 - PRESTITI

Questa tipologia di contratti assicurativi, non prevede la concessione di prestiti.

3.11 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato, ecc.).

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

3.12 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati tutti i documenti indicati all'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.

3.13 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE E ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni di detraibilità fissati dalla Legge limitatamente alla parte di premio corrisposto a copertura del rischio di morte. La parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto **non consente** la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- ✓ esenti dall'IRPEF;
- ✓ esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della maggiorazione di prestazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed inesquestrabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

3.14 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

3.15 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

3.16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

3.17 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3.18 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.19 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualora, nel corso della sua durata il contratto dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

3.20 - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DI RISCATTO

A richiesta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

4. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL TITOLO OBBLIGAZIONARIO

Emittente SNS Bank Nederland NV
Data di Decorrenza (fixing) 12 Agosto 2002
Scadenza 12 Agosto 2007
Prezzo di rimborso 100% + Basket Coupon

Basket Coupon $Max \left[17\%; 55\% * \left(\frac{Index_{Media} - Index_{Iniziale}}{Index_{Iniziale}} \right) \right]$

Dove:

$Index_{Iniziale}$ = Prezzo di chiusura dell'Indice DJ EuroStoxx 50 alla Data di Decorrenza.

$Index_{Media}$ = Media dei prezzi di chiusura dell'Indice DJ EuroStoxx 50 nelle Date di Rilevazione.

Date di Rilevazione Il giorno 12 del mese, trimestralmente, dal 12 Novembre 2002 al 12 Maggio 2007; ultima rilevazione il giorno 06 Agosto 2007 per un totale di 20 rilevazioni. Nel caso in cui il giorno di rilevazione non fosse un giorno lavorativo, si utilizzerà il giorno lavorativo successivo purchè tale giorno sia entro il mese.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) , della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.


I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.



**ONE COUPON
EUROSTOXX 50 INDEX**

**ASSICURAZIONE
A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE:
DJ EUROSTOXX 50**

"Condizioni Contrattuali"

TERMINOLOGIA

SOCIETA': l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A..

TARIFFA: è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI: documento che disciplina il contratto di assicurazione.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto.

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

PREMIO UNICO: importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto.

INDICE DI RIFERIMENTO: ai fini del calcolo delle maggiorazioni del capitale assicurato si considerano le variazioni di valore dell'indice azionario DJ EUROSTOXX 50.

DATA DI FIXING: è la data in cui viene rilevato per la prima volta il valore dell'indice di riferimento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ONE COUPON EUROSTOXX 50 INDEX - TARIFFA 25IE - ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

SEZIONE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 Prestazioni alla scadenza contrattuale

Alla scadenza del contratto sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte prima di tale data, verrà rimborsato, ai Beneficiari designati, un importo corrispondente al premio inizialmente versato moltiplicato per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario SNS Bank Nederland N.V. 12 agosto 2002/2007 "Eurostoxx High Coupon", a tale data.

Tale titolo, quotato alla Borsa valori di Lussemburgo, viene emesso da SNS Bank Nederland NV, alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale l'importo liquidabile alla scadenza del contratto calcolato come sopra descritto, verrà aumentato di una somma pari al 1,5% del premio inizialmente versato.

La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.

N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso SNS Bank Nederland NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Art. 3 Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

Art. 4 Premio e durata del contratto

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato. La data di decorrenza del contratto, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 12/08/2002, la sua durata è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 12/08/2007.

SEZIONE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 5 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

Art. 6 Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio per il caso di morte corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" indicata in polizza.

SEZIONE III - REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 7 Indice di riferimento

L'indice di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario, alla data di decorrenza della polizza, è il DJ EUROSTOXX 50.

Nel caso in cui tale indice cessasse di essere calcolato, l'emittente provvederà a sostituirlo con un altro indice avente caratteristiche similari.

Art. 8 Eventi di disgregazione del mercato

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore dell'indice, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso, ma non solo, il rinvio della data di rilevazione per i componenti in questione.

Art. 9 Riscatto

È facoltà del Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto, richiedere, essendo in vita l'Assicurato, la risoluzione del contratto con la conseguente liquidazione anticipata. Il valore di riscatto viene determinato in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali.

Il valore di riscatto è pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo

obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.
Il tasso di sconto è pari al maggiore tra i due seguenti tassi:

- ✓ 3,19% annuo;
- ✓ il tasso riferito alla curva swap in euro "interest rate swap (offer)" nei primi tre anni di vita della polizza e il tasso riferito alla curva money mkt (offer) per gli ultimi due anni, entrambi rilevati il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.
La richiesta di riscatto deve essere effettuata per iscritto alla Società.

Art. 10 Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 11 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, per tutti i pagamenti sarà richiesto l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

SEZIONE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 12 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 13 Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ossia debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- ✓ certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se

l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento, nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

SEZIONE V - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 14 Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente e del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 15 Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 16 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Art. 17 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

